

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11696/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11696 del 2021, proposto da

Corrado Orfeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli,
Mariagrazia Liotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico per la Sicilia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo notificato il 7 settembre 2021:

“a. dell'Avviso m_pi.AOODRSI.REGISTRO.UFFICIALE.U.0013531.08-06- 2021,
pubblicato sul sito dell'USR Sicilia in data 8 giugno 2021, avente ad oggetto la
pubblicazione degli esiti delle prove scritte con prove suppletive, relative alla classe

di

concorso “AB56 – Strumento musicale nelle scuole secondarie di I° grado – CHITARRA”, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo

grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n.

783 del 8 luglio 2020, e dell'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, nella parte in cui

non contempla il nominativo del ricorrente Corrado Orfeo, e nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno;

b. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0013729.09-06- 2021, pubblicato sul sito dell'USR Sicilia il 9 giugno 2021, con il quale è stata approvata la

graduatoria regionale di merito per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AB56 – Strumento Musicale Chitarra, e della graduatoria allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente Corrado Orfeo, e

nella parte in cui non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del

fabbisogno, nonché, ove esistente, del provvedimento con il quale il ricorrente è stato

ritenuto non idoneo e/o è stato escluso dalla procedura e/o è stato destinatario di bocciatura;

c. del Decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U-0002372.01-02- 2021, con

il quale l'USR Sicilia ha nominato la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed

esami per posti di personale docente, relativa 2all'insegnamento AB56 – Strumento Musicale I Grado (Chitarra), nella parte in cui è nominato il prof. Giuseppe Dattolo;

d. delle griglie di valutazione delle prove scritte del ricorrente, codice identificativo 81

acquisite a seguito di istanza di accesso agli atti, nonché delle griglie di valutazione in

bianco predisposte ai fini della valutazione delle prove dal Comitato Tecnico Scientifico;

e. ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di approvazione dell'elenco e della

graduatoria allegati ai provvedimenti impugnati sub a e b, di estremi e contenuto ignoti;

f. del verbale di scioglimento dell'anonimato del 3 giugno 2021, non conosciuto nella sua consistenza;

g. del provvedimento, di estremi ignoti e mai notificato al ricorrente, con il quale l'Amministrazione resistente lo ha escluso dalle graduatorie di merito per l'immissione in

ruolo del concorso per il personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo

grado su posto comune e di sostegno nella Regione Sicilia di cui al D.D. n. 510 del 23

aprile 2020 e al D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, in relazione alla classe di concorso AB56

– Strumento musicale Chitarra;

h. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 (bando di concorso) nella parte in cui, all'art.

13, relativo alla “Prova scritta”, ha previsto che “Superano le prove di cui ai commi

2, 3

e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

i. di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, pregiudizievole al ricorrente

e da questi non conosciuto.". e per la condanna, anche in via cautelare

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione degli elaborati del

ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione

alla classe di concorso AB56 –Strumento musicale chitarra, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della procedura selettiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Compensa/Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO